

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2019

272/2019/R/EEL

DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'ESTENSIONE DELLA VERIFICA EX ANTE DEL VALORE DI POTENZA MEDIA ANNUA CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI SWITCHING PRESENTATE DA CIASCUN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1070^a riunione del 25 giugno 2019

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il vigente “Testo delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)” o TIS;
- il vigente “Testo integrato delle disposizione per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica” (di seguito: TIME);
- il vigente “Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica gas per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica”;
- il vigente “Testo integrato morosità elettrica” (di seguito: TIMOE);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/com e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 82/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 82/2014/R/eel) e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/com e s.m.i. che ha approvato il Codice di rete tipo per il trasporto dell’energia elettrica;
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel) e in particolare i relativi Allegati;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 73/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 73/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 594/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 594/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2019, 196/2019/R/com;
- il documento per la consultazione 15 novembre 2012, 481/2012/R/com;
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 547/2013/R/com;
- il documento per la consultazione 5 marzo 2019, 84/2019/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 84/2019/R/eel);
- il Codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al DPCM 11 maggio 2004 e sue successive modificazioni e integrazioni, adottato dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) in qualità di responsabile del servizio di dispacciamento sul territorio nazionale.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna, all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e di riconsegna, e che le direttive per lo sviluppo del SII e per la gestione dei flussi informativi fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati siano stabilite dall’Autorità;
- la legge 27/12 prevede che tale Sistema sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;
- in tale prospettiva, l’Autorità ha intrapreso un percorso di centralizzazione dei processi e dei flussi informativi nell’ambito del SII, approvando con la deliberazione 628/2015/R/eel l’ampliamento del contenuto informativo del RCU e con la deliberazione 594/2017/R/eel la centralizzazione del processo di messa a disposizione dei dati di misura nell’ambito del SII;
- in particolare, la deliberazione 594/2017/R/eel ha disposto la messa a disposizione dei dati di misura centralizzata nell’ambito del SII, con riferimento a tutti punti di prelievo, a partire dai dati di misura di competenza gennaio 2018.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 487/2015/R/eel, l’Autorità ha attuato la riforma del processo di *switching* nel settore elettrico, definendo la regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato, nell’ambito del SII;
- in particolare, l’Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel ha rivisto le tempistiche necessarie all’esecuzione dello *switching* prevedendo che:
 - a) una richiesta avente decorrenza il primo giorno del mese (di seguito: data di decorrenza dello *switching*) possa essere presentata dall’utente del trasporto entro il termine ultimo fissato nel giorno 10 del mese precedente;
 - b) sia conseguentemente ridotta a tre settimane la procedura necessaria a cambiare fornitore;
 - c) decorsi i tempi funzionali a consentire l’esercizio della facoltà di revoca ai sensi del comma 6.3 del TIMOE e di ripensamento al cliente finale, il SII disponga, entro l’ottavo giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la presentazione di una richiesta di *switching*, dell’immediata evidenza di quali punti di prelievo risulteranno nella responsabilità di ciascun utente del trasporto e/o del dispacciamento;
- l’Allegato B alla medesima deliberazione definisce le disposizioni funzionali alla gestione del processo di risoluzione contrattuale e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza in caso di assenza di una richiesta di *switching*, prevedendo, in particolare, che il SII sia tenuto all’aggiornamento del RCU alla data indicata di risoluzione contrattuale;
- la medesima deliberazione 487/2015/R/eel ha rimandato a successivi provvedimenti la definizione delle modifiche regolatorie in tema di registrazione dei contratti di dispacciamento e trasporto funzionali all’operatività di un nuovo utente del dispacciamento, nonché in materia di risoluzione dei medesimi contratti e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza, derivanti dalla centralizzazione del processo di *switching*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la centralizzazione del processo di *switching* ha comportato la necessità di riformulare le disposizioni funzionali a definire le tempistiche e il contenuto delle comunicazioni che Terna e le imprese distributrici effettuano verso il SII per comunicare la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto;

- in particolare, è emersa la necessità di definire una gestione puntuale dei flussi informativi tra il SII, Terna e le imprese distributrici, affinché possa essere assicurata una corretta gestione dell'operatività di ciascun nuovo utente, anche attraverso la verifica, entro il termine ultimo per la presentazione di una richiesta di *switching*, della sussistenza per ciascun utente dei suddetti contratti di dispacciamento e di trasporto;
- con la deliberazione 73/2016/R/eel l'Autorità ha integrato le disposizioni regolatorie in tema di modalità e tempistiche di comunicazione al SII della sottoscrizione o risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto, nonché le disposizioni funzionali all'effettuazione del processo di *switching*, e ha assegnato al SII il compito di verificare la contestuale sussistenza di tali contratti ai fini dell'accoglimento delle richieste di *switching* per uno o più punti di prelievo;
- in particolare, con riferimento alla conclusione del contratto di dispacciamento e al rispetto degli obblighi contrattuali ad esso correlati, la deliberazione 73/2016/R/eel prevede che:
 - a) nell'istanza di accreditamento al SII, ai fini della quantificazione da parte di Terna delle garanzie per l'accesso al servizio di dispacciamento, un nuovo soggetto che intenda operare in qualità di utente del dispacciamento, sia tenuto a dichiarare la propria miglior stima del dato di Potenza Media Annuale (di seguito: PMA), relativo ai punti di prelievo che saranno dal medesimo serviti nel primo mese di validità del contratto di dispacciamento, e che il SII sia tenuto a trasmettere tale informazione a Terna;
 - b) ciascun nuovo utente debba provvedere alla stipula del contratto di dispacciamento e del contratto di trasporto prima della presentazione delle richieste di *switching* e, pertanto, provvedere antecedentemente a tale termine ad effettuare tutte le attività propedeutiche, ivi incluse quelle connesse alla prestazione delle garanzie;
 - c) conseguentemente, Terna e le imprese distributrici siano tenute tempestivamente, e comunque entro e non oltre un giorno lavorativo, a notificare al SII l'avvenuta sottoscrizione di tali contratti;
 - d) il SII sia tenuto a subordinare l'accettazione delle richieste di *switching* da parte di un nuovo utente, con riferimento al primo mese di operatività, alla verifica che il valore di PMA dei punti di prelievo oggetto di tali richieste risulti non superiore al valore di PMA dichiarata dal medesimo utente in fase di accreditamento al SII;
 - e) in relazione alle richieste di *switching* formulate successivamente al primo mese di validità del contratto di dispacciamento, il SII verifichi che il richiedente risulti adempiente ad eventuali richieste di integrazione della garanzia da parte di Terna;
- le disposizioni sintetizzate alle lettere d) ed e) del precedente punto sono finalizzate al contenimento del rischio connesso al potenziale mancato adempimento da parte dell'utente del dispacciamento alle obbligazioni derivanti dal contratto per il servizio

di dispacciamento e sono state inserite nell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel nell'ambito dei controlli effettuati dal SII sull'ammissibilità delle richieste di *switching* pervenute.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 82/2014/R/eel l'Autorità ha previsto l'implementazione del servizio di *pre-check* nell'ambito del SII esclusivamente come strumento propedeutico alla corretta presentazione delle richieste di *switching* e, pertanto, solo a valle della conclusione di un nuovo contratto con il cliente finale, al fine di verificare la correttezza dei dati funzionali alla richiesta di *switching*;
- nell'ambito del servizio di *pre-check* l'utente richiedente è tenuto ad indicare, secondo le modalità definite nelle specifiche tecniche pubblicate dal Gestore del SII, il codice POD e i dati identificativi del cliente finale associato al punto di prelievo oggetto della verifica;
- in caso di esito positivo di una richiesta di *pre-check* la risposta del SII all'utente richiedente deve riportare almeno i seguenti elementi:
 - a) la conferma della correttezza dell'abbinamento indicato;
 - b) il codice POD del punto di prelievo oggetto della verifica e i dati identificativi del cliente finale titolare di tale punto;
 - c) l'eventuale data di attivazione del servizio di salvaguardia entro i termini di cui all'articolo 13 del TIMOE;
 - d) la ragione sociale della controparte commerciale associata al punto e relativo indirizzo di posta elettronica certificata, per i soli punti serviti nel mercato libero;
 - e) i dati dei coefficienti di ripartizione dei prelievi di ciascun POD di cui dell'articolo 18 del TIS;
 - f) l'indicazione relativa alla risoluzione contrattuale in corso, desumibile dalla comunicazione ricevuta dal SII ai sensi dei commi 19.3 e 20.1 del TIMOE;
- in caso di esito negativo di una richiesta di *pre-check* la risposta del SII all'Utente richiedente deve riportare i seguenti elementi:
 - a) l'attestazione dell'assenza di corrispondenza tra il POD e i dati identificativi del cliente finale;
 - b) le motivazioni sintetiche dell'assenza di corrispondenza.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al fine di minimizzare il rischio per il sistema derivante da una copertura non adeguata dell'esposizione finanziaria da parte degli utenti del dispacciamento nei confronti di Terna, con il documento per la consultazione 84/2019/R/eel l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito all'estensione del controllo preventivo in fase di richiesta di *switching* sulla PMA potenziale di cui diverrebbe titolare l'utente a partire dalla data di decorrenza dello *switching*;
- in base agli orientamenti delineati nel documento per la consultazione 84/2019/R/eel, l'utente non avrebbe la possibilità di incrementare i volumi sottesi al proprio

contratto di dispacciamento oltre il limite consentito dalla capienza delle garanzie prestate a Terna;

- in particolare, il documento di consultazione prevede nuove modalità di verifica della congruità delle garanzie in base alle quali Terna determina giornalmente la PMA massima, espressa in MW, che può essere recepita all'interno del contratto di dispacciamento in prelievo di ciascun utente (di seguito anche: PMA_U^{MAX});
- tale dato deve essere reso disponibile giornalmente all'utente, affinché sia sempre in grado di conoscere la capacità massima in termini di PMA del proprio contratto di dispacciamento e abbia tutti gli elementi per valutare correttamente l'eventuale necessità di integrare le garanzie prestate a Terna prima di presentare una richiesta di *switching*;
- parallelamente, il dato della PMA_U^{MAX} deve essere fornito sempre aggiornato al SII da Terna, secondo tempistiche che consentano l'utilizzo di tale dato ai fini del controllo di ammissibilità delle richieste di *switching* pervenute;
- ai fini del controllo di ammissibilità con riferimento a ciascuna richiesta di *switching*, il SII deve verificare che il valore di PMA associato all'utente (di seguito: PMA_U) non superi il valore di PMA_U^{MAX} determinato da Terna e, nel caso in cui venisse riscontrato il superamento di tale valore, la richiesta sarebbe ammissibile parzialmente, fino al raggiungimento del valore di PMA_U^{MAX} ;
- al fine di effettuare tale controllo entro 1 giorno lavorativo dalla trasmissione della richiesta di *switching*, è necessario che il SII sviluppi degli automatismi che consentano di effettuare velocemente la verifica sul valore PMA_U corrispondente all'insieme dei punti afferenti ciascun contratto di dispacciamento rispetto ai valori di PMA_U^{MAX} ;
- in particolare, per consentire lo sviluppo di procedure veloci e automatizzate, nel medesimo documento per la consultazione si prevede di associare un nuovo dato a ciascun punto di prelievo nell'ambito del RCU, che individui il valore di PMA del punto di prelievo, espresso in MW e calcolato annualmente dal SII sulla base dei consumi dell'anno solare precedente o partendo dalla potenza disponibile per i punti di prelievo di nuova attivazione in corso d'anno;
- con riferimento alle tempistiche e modalità di implementazione, il documento per la consultazione 84/2019/R/eel prevede che a una data T, da individuare entro un termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, Terna fornisca al SII un elenco contenente per ciascun utente i dati relativi al valore di PMA_U^{MAX} , espressa in MW; tale elenco servirà per compilare un registro presso il SII, denominato Registro PMA_U^{MAX} che, a regime, venga aggiornato da Terna attraverso la comunicazione al SII delle variazioni riscontrate nell'ambito delle nuove modalità di verifica della congruità delle garanzie, entro 1 giorno lavorativo del verificarsi della variazione;
- la tempistica prospettata affinché trovi applicazione la verifica della PMA nell'ambito delle richieste di *switching* è pari a 30 giorni dalla data T di cui al punto precedente, e cioè entro 5 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al documento per la consultazione 84/2019/R/eel sono pervenute osservazioni da parte di 13 soggetti, di cui 5 associazioni rappresentative di società operanti nei settori della vendita e della distribuzione di energia elettrica, 1 società consortile di imprese operanti nel settore energetico, 5 società operanti come utenti del dispacciamento, 1 società capogruppo di imprese operanti nel settore della vendita e della distribuzione di energia elettrica e Terna;
- in tutte le osservazioni pervenute emerge una generale condivisione rispetto agli orientamenti delineati nel documento per la consultazione, in particolare con riferimento agli obiettivi di rafforzare la sicurezza del sistema e l'affidabilità del mercato, minimizzando il rischio derivante dalle possibili inadempienze degli operatori, nella fattispecie in questione, in relazione alle partite economiche afferenti al servizio di dispacciamento;
- con riferimento agli specifici orientamenti delineati nel documento sono stati segnalati i seguenti aspetti:
 - a) la necessità di definire le modalità con cui il SII, nella fase di verifica della PMA_U dell'utente che abbia presentato una richiesta di *switching*, tenga contestualmente conto anche delle richieste di *switching* "in uscita", cioè richieste effettuate da altri utenti e afferenti a punti di prelievo nella titolarità dell'utente medesimo; gli *switching* in uscita comportano infatti una variazione della PMA di segno opposto rispetto agli *switching* in entrata di cui bisognerebbe tener conto al fine di non sovrastimare il valore di PMA complessivo;
 - b) con riferimento agli *switching* in uscita, qualora questi non si realizzassero effettivamente, ad esempio a seguito dell'esercizio della facoltà di revoca da parte dell'utente richiedente, ciò comporterebbe un aumento del valore di PMA_U associato all'utente, che potrebbe generare il superamento del valore della propria PMA_U^{MAX} ;
 - c) la difficoltà di integrare le garanzie verso Terna in caso di richieste di *switching* presentate a ridosso della scadenza e le problematiche nella gestione dei clienti nei casi in cui, non venendo dato seguito alla richiesta di *switching* per effetto del superamento della PMA_U^{MAX} , il cliente finale rimarrebbe con il precedente fornitore o verrebbe servito nel mercato di maggior tutela o salvaguardia, in base alla specifica fattispecie;
 - d) la necessità di chiarire e armonizzare sia le modalità di gestione delle garanzie da parte di Terna e, in particolare, la metodologia utilizzata per correlare il valore finanziario al suo equivalente in MW, sia l'algoritmo di calcolo della PMA per ciascun punto di prelievo, soprattutto per i punti di prelievo di nuova attivazione;
 - e) l'opportunità di prevedere un aggiornamento mensile del valore di PMA per ciascun punto di prelievo, piuttosto che annuale, sia in considerazione del fatto che il dato calcolato in base al consumo storico dell'anno precedente potrebbe discostarsi anche di molto dal consumo corrente sia per evitare l'utilizzo di un dato stimato per i punti di nuova attivazione;

- f) con riferimento alle tempistiche in cui potrebbe trovare applicazione il controllo della PMA, la maggior parte delle osservazioni ritiene necessari tempi più lunghi rispetto a quelli prospettati nel documento per la consultazione e, in particolare, viene auspicata una data diversa dal 1 gennaio 2020, in quanto coincidente con il rinnovo di gran parte dei contratti con i clienti finali;
- al fine di superare alcuni degli elementi di attenzione segnalati, in alcune osservazioni sono contenute le seguenti proposte:
 - a) al fine di mantenere adeguati livelli di flessibilità e affidabilità del processo di *switching*, ed evitare meccanismi troppo rigidi e incoerenti con le logiche di mercato, viene auspicata l'introduzione di una soglia di tolleranza rispetto al valore della PMA_U^{MAX} , nell'ambito della quale le richieste di *switching* non verrebbero bocciate dal SII e Terna avrebbe in ogni caso la facoltà di richiedere agli utenti l'integrazione delle garanzie; il valore di tale soglia viene proposto pari al 10% o al 20% del valore di PMA_U^{MAX} di ciascun utente;
 - b) viene ritenuta necessaria l'integrazione del valore di PMA del punto di prelievo nell'ambito del servizio di *pre-check* e, in generale, il SII dovrebbe dare agli utenti la possibilità di verificare agevolmente la propria PMA_U ;
 - c) viene auspicato lo spostamento della verifica sulla PMA al sestultimo giorno del mese antecedente la data di decorrenza dello *switching* rispetto alla data della richiesta di *switching* al fine di tener conto della situazione consolidata a seguito degli *switching* in uscita e delle richieste di *switching* eventualmente revocate;
 - d) viene auspicata l'estensione del meccanismo delineato anche con riferimento alle garanzie prestate dagli utenti alle imprese di distribuzione a copertura dei contratti di trasporto.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con il Codice di rete tipo per il trasporto dell'energia elettrica è stato previsto che in caso di mancata prestazione, rinnovo o adeguamento delle garanzie, a valle della diffida e fino alla reintegrazione/al versamento delle medesime, all'utente inadempiente non sia consentito presentare richieste di *switching* di punti di prelievo;
- il medesimo principio è esteso al caso di mancato reintegro della garanzia richiesto da Terna, secondo quanto previsto dal Regolamento del sistema di garanzie, di cui dell'articolo 49, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06.

RITENUTO OPPORTUNO:

- al fine di minimizzare il rischio per il sistema derivante da una copertura non adeguata dell'esposizione finanziaria da parte degli utenti del dispacciamento nei confronti di Terna, confermare gli orientamenti in merito all'estensione della verifica preventiva in fase di richiesta di *switching* del valore di PMA_U potenziale di cui diverrebbe titolare l'utente a partire dalla data di decorrenza dello *switching*;

- prevedere di associare un nuovo dato a ciascun punto di prelievo nell'ambito del RCU, che individui il valore di PMA del punto di prelievo, espresso in MW;
- con riferimento alla determinazione del valore di PMA da parte del SII per ciascun punto di prelievo prevedere:
 - a) che il valore di PMA per ciascun punto di prelievo attivo sia determinato con frequenza diversa in base alla potenza impegnata del punto di prelievo, bilanciando in tal modo l'esigenza di avere un valore di PMA maggiormente correlato al consumo corrente per i punti di prelievo di maggiori dimensioni con quella di non impegnare a pieno i sistemi informativi del SII adibiti mensilmente allo svolgimento di ulteriori attività, quali quelle funzionali al *settlement*, per effettuare il calcolo per tutti i punti di prelievo, compresi i punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici per i quali il basso valore di consumo non giustifica un ricalcolo più frequente del valore di PMA;
 - b) di esplicitare e formalizzare le formule utilizzate dal SII per il calcolo della PMA di ciascun punto di prelievo, sulla base dei consumi storici per i punti di prelievo attivi e sulla base di dati stimati in considerazione della potenza e della tariffa di distribuzione per i punti di prelievo di nuova attivazione;
 - c) che il SII renda disponibili agli utenti modalità evolute di consultazione dei valori di PMA che consentano a ciascun utente, con riferimento a ciascun giorno, di avere evidenza della propria PMA_U , nonché del dettaglio del valore di PMA per ciascun punto di prelievo;
 - d) che il SII renda disponibile agli utenti una modalità di verifica del valore di PMA dei punti di prelievo per i quali l'utente abbia presentato richiesta di *switching* con data di decorrenza anche non coincidente con il primo giorno del mese immediatamente successivo alla richiesta, entro un limite di 12 mesi, al fine di consentire all'utente di valutare la congruità delle garanzie prestate;
 - e) di aggiornare le informazioni fornite dal SII nell'ambito del servizio di *pre-check*, al fine di inserire l'informazione relativa al valore di PMA associato al punto di prelievo.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- con riferimento al valore di PMA_U^{MAX} determinato da Terna sulla base delle garanzie prestate dall'utente del dispacciamento, prevedere che Terna:
 - a) sottoponga all'approvazione dell'Autorità una nota metodologica che illustri i criteri utilizzati per correlare il valore delle garanzie prestate dall'utente del dispacciamento al suo equivalente in MW, ai fini della determinazione del valore di PMA_U^{MAX}
 - b) definisca le specifiche contenenti il dettaglio delle operazioni di cui alla precedente lettera a);
 - c) pubblichi nel proprio sito internet i documenti di cui alle precedenti lettere a) e b);

- d) renda disponibile agli utenti una modalità evoluta di consultazione del valore della propria PMA_U^{MAX} , anche al fine di consentire all'utente di provvedere per tempo all'integrazione delle garanzie;
- e) definisca con il Gestore del SII le modalità di comunicazione giornaliera al SII dei medesimi valori.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- con riferimento alla verifica del valore di PMA in fase di richiesta di *switching* prevedere che:
 - a) il SII tenga conto delle richieste di *switching* “in uscita”, cioè richieste già effettuate da altri utenti e per le quali il SII ha comunicato esito positivo, afferenti a punti di prelievo nella titolarità dell'utente medesimo, al fine di effettuare la verifica considerando un valore di PMA che sia maggiormente coerente con il perimetro di punti di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'utente; tale verifica non tiene conto delle successive eventuali revoche sia con riferimento agli *switching* in entrata che in uscita;
 - b) al fine di tenere conto degli *switching* in uscita, il SII effettui la verifica in un momento successivo al controllo di ammissibilità della richiesta di *switching*, ma entro il medesimo termine previsto; e a seguito della verifica, in caso di esito negativo, il SII notifichi all'utente l'annullamento dello *switching* con una causale specifica affinché l'utente, se nei tempi, possa integrare la garanzia nei confronti di Terna e ripresentare la richiesta di *switching* al SII;
 - c) qualora la richiesta di *switching* faccia riferimento ad una data di decorrenza relativamente lontana nel tempo, almeno pari al primo giorno del terzo mese successivo alla data della richiesta, ai fini della verifica della PMA, il SII effettui la verifica il primo giorno del secondo mese antecedente la data di decorrenza della richiesta di *switching*, consentendo all'utente di non vedersi attribuito dal SII un valore di PMA afferente a punti di prelievo che entreranno nella propria titolarità a decorrere da una data molto distante dalla data di presentazione della richiesta di *switching*;
 - d) al fine di evitare che la verifica della PMA possa compromettere gli attuali livelli di flessibilità e affidabilità del processo di *switching*, e al fine di limitare eventuali oneri amministrativi derivanti dalle richieste di adeguamento delle garanzie per valori limitati, in fase di prima applicazione della verifica, si prevede l'introduzione di una fascia di tolleranza, entro la quale la richiesta di *switching* venga accettata dal SII, pari al 10% del valore di PMA_U^{MAX} ; tale valore potrà essere rivisto con successivo provvedimento sulla base delle evidenze che emergeranno nei primi mesi di applicazione della verifica della PMA;
 - e) nel caso in cui una richiesta di *switching* relativa a più punti di prelievo comporti il superamento del valore soglia individuato dal valore di PMA_U^{MAX} con l'aggiunta della fascia di tolleranza, il SII proceda ad accogliere le richieste in ordine di presentazione fino al raggiungimento del valore consentito all'utente;

- con riferimento alle tempistiche di entrata in operatività della verifica *ex ante* della PMA, prevedere che la determinazione del valore di PMA per ciascun punto di prelievo da parte del SII e la determinazione della PMA_U^{MAX} da parte di Terna, nonché la predisposizione degli strumenti informativi dedicati agli utenti per la consultazione dei suddetti dati, trovino applicazione almeno 2 mesi prima dell'entrata in operatività della verifica della PMA in fase di richiesta di *switching* e, in particolare, stabilire che:
 - a) il SII effettui la verifica della PMA sulle richieste di *switching* presentate a partire dal 1 aprile 2020;
 - b) il SII effettui il primo calcolo della PMA per tutti i punti di prelievo entro il 31 gennaio 2020 e, al fine di consentire agli utenti la verifica della congruità e la calibrazione delle garanzie prestate a Terna da ciascun utente, renda disponibile:
 - i. a Terna, il valore di PMA_U per ciascun utente, al fine di consentire la verifica sulla congruità delle garanzie;
 - ii. agli utenti, il valore di PMA_U e il dettaglio per punto di prelievo.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- evidenziare che la difficoltà di integrare le garanzie verso Terna, in caso di richieste di *switching* presentate a ridosso della scadenza, e la problematica gestione dei clienti, nei casi in cui non verrebbe dato seguito alla richiesta di *switching* per effetto del superamento della PMA_U^{MAX} , rappresentano aspetti critici importanti nell'ambito delle attività proprie dell'utente che, tuttavia, possono essere controllati e superati dall'utente attraverso una gestione oculata delle proprie attività, basata sulle informazioni complete e tempestive fornite dal SII e da Terna;
- rimandare a successivo provvedimento l'estensione del meccanismo di verifica basato sul valore di PMA anche con riferimento alle garanzie prestate alle imprese distributrici a copertura delle obbligazioni relative ai contratti di trasporto.

RITENUTO NECESSARIO:

- prevedere che il valore di PMA per ciascun punto di prelievo attivo sia determinato:
 - a) con frequenza annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno per i punti di prelievo attivi con potenza impegnata inferiore o uguale a 30 kW, sulla base dei dati di prelievo disponibili relativi agli ultimi 12 mesi antecedenti al calcolo o sulla base dei dati di prelievo disponibili in caso di punti di prelievo attivati nel corso degli ultimi 12 mesi;
 - b) con frequenza quadrimestrale, entro l'ultimo giorno del primo mese di ciascun quadrimestre, a partire dal mese di gennaio di ciascun anno, per i punti di prelievo con potenza impegnata superiore a 30 kW, sulla base dei dati di prelievo relativi agli ultimi 4 mesi antecedenti al calcolo o sulla base dei dati di prelievo disponibili in caso di punti di prelievo attivati nel corso degli ultimi 12 mesi;
- prevedere che il valore della PMA determinato dal SII per ciascun punto di prelievo attivo sia definito dalla seguente formula:

$$PMA_{pod} [MW] = \text{Prelievo} [MWh] / \text{Numero di ore nel periodo di Prelievo},$$

dove Prelievo è pari:

- al prelievo degli ultimi 12 mesi antecedenti al calcolo, o un periodo inferiore per i punti di prelievo attivati nel corso degli ultimi 12 mesi, nei casi di cui alla lettera a) del precedente punto;
- al prelievo degli ultimi 4 mesi antecedenti al calcolo, o un periodo inferiore per i punti di prelievo attivati nel corso degli ultimi 4 mesi, nei casi di cui alla lettera b) del precedente punto;
- prevedere che per i punti di prelievo di nuova attivazione per i quali il SII non dispone di almeno 2 misure utili ai fini del calcolo del consumo, il valore di PMA sia stimato sulla base dei valori di PMA calcolati per punti di prelievo aventi la stessa tariffa di distribuzione e valore simile di potenza impegnata;
- dare mandato al Gestore del SII per la pubblicazione, entro il 30 novembre 2019, delle Specifiche Tecniche contenenti le modalità evolute di consultazione dei valori di PMA, che consentano a ciascun utente, in ciascun giorno di avere evidenza:
 - a) della propria PMA_U ;
 - b) della propria PMA_U^{MAX} ;
 - c) del dettaglio del valore di PMA per ciascun punto di prelievo.

Nelle Specifiche Tecniche sono anche definite le modalità mediante le quali l'utente avrà la possibilità di verificare il valore di PMA che verrà attribuita all'utente ad una data futura, entro un limite di 12 mesi, calcolata sulla base di richieste di *switching* formulate dall'utente;
- dare mandato al SII di aggiornare:
 - a) le Specifiche Tecniche relative al servizio di *pre-check*, inserendo il dato relativo al valore di PMA del punto di prelievo;
 - b) le Specifiche Tecniche relative al processo di *switching*, prevedendo la verifica della PMA e il flusso di notifica che il SII trasmette al richiedente, all'impresa distributrice e all'utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale, entro il medesimo termine previsto per il controllo dell'ammissibilità della richiesta, in caso di esito negativo della verifica della PMA;
- dare mandato a Terna di pubblicare la metodologia utilizzata per correlare il valore finanziario delle garanzie prestate dall'utente del dispacciamento al suo equivalente in MW ai fini della determinazione del valore di PMA_U^{MAX} per ciascun utente entro il 1 dicembre 2019;
- prevedere che Terna trasmetta all'Autorità la proposta di metodologia di cui al punto precedente ai fini dell'approvazione entro il 31 ottobre 2019;
- prevedere che Terna renda disponibile a ciascun utente una modalità evoluta di consultazione del valore di PMA_U^{MAX} a partire dal 31 gennaio 2020;
- prevedere che il Gestore del SII e Terna definiscano le modalità di comunicazione giornaliera dei valori PMA_U^{MAX} e PMA_U , e che tali modalità siano operative a partire dal 31 gennaio 2020

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione del valore di PMA per ciascun punto di prelievo

- 1.1 Il valore di PMA per ciascun punto di prelievo attivo è determinato dal SII:
- con frequenza annuale, entro il giorno 31 gennaio di ciascun anno, per i punti di prelievo attivi con potenza impegnata inferiore o uguale a 30 kW;
 - con frequenza quadrimestrale, entro l'ultimo giorno del primo mese di ciascun quadrimestre, a partire dal mese di gennaio di ciascun anno, per i punti di prelievo con potenza impegnata superiore a 30 kW.
- 1.2 Il valore della PMA per ciascun punto di prelievo attivo è determinato sulla base della seguente formula:
- $$PMA_{pod} [MW] = \text{Prelievo} [MWh] / \text{Numero di ore nel periodo di Prelievo},$$
- dove *Prelievo* è pari:
- al prelievo degli ultimi 12 mesi antecedenti al calcolo, o un periodo inferiore per i punti di prelievo attivati nel corso dei 12 mesi antecedenti al calcolo, nei casi di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1;
 - al prelievo degli ultimi 4 mesi antecedenti al calcolo, o un periodo inferiore per i punti di prelievo attivati nel corso dei 4 mesi antecedenti al calcolo, nei casi di cui alla lettera b) del precedente punto 1.1.
- 1.3 Per i punti di prelievo di nuova attivazione per i quali il SII non dispone di almeno 2 misure utili ai fini del calcolo dell'energia prelevata, il valore di PMA è determinato sulla base dei valori di PMA calcolati per punti di prelievo aventi la stessa tariffa di distribuzione e valore simile di potenza impegnata.

Articolo 2

Modifiche alla deliberazione 82/2014/R/eel

- 2.1 La deliberazione 82/2014/R/eel è modificata come segue:
- all'articolo 2, comma 2.4 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:
“g) il dato della Potenza Media Annuale del punto di prelievo oggetto della verifica”.

Articolo 3

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel

3.1 L'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel è modificato come segue:

a) all'articolo 8, dopo il comma 8.3 sono aggiunti i seguenti commi:

“8.4 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 8.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII verifica che il valore di PMA_U del richiedente sia inferiore al valore soglia di PMA, calcolato moltiplicando il valore di PMA_U^{MAX} determinato da Terna per un fattore 1,10.

8.5 In caso di esito negativo della verifica di cui la precedente comma 8.4, il SII notifica all'utente richiedente, all'impresa distributrice e all'utente del dispacciamento associato alla precedente controparte commerciale l'annullamento dello *switching* per superamento del valore soglia di PMA.”.

Articolo 4

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 628/2015/R/eel

4.1 L'Allegato A alla deliberazione 628/2015/R/eel è modificato come segue:

a) nella Tabella 1, nella sezione C. DATI DI RILEVANZA COMMERCIALE E STATISTICA, dopo la lettera “C.9 Energivori” è aggiunta la lettera “C.10 Potenza Media Annuale”.

Articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

5.1 Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal 31 gennaio 2020.

5.2 Le disposizioni di cui all'articolo 3 del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal 1 aprile 2020.

5.3 Entro l'1 dicembre 2019, Terna pubblica la metodologia utilizzata per correlare il valore finanziario delle garanzie prestate dall'utente del dispacciamento al suo equivalente in MW ai fini della determinazione del valore di PMA_U^{MAX} per ciascun utente, unitamente alle specifiche di dettaglio di effettuazione del calcolo, prevedendo anche la messa a disposizione a ciascun utente di una modalità evoluta di consultazione del valore di PMA_U^{MAX} a partire dal 31 gennaio 2020.

5.4 Ai fini della pubblicazione della metodologia di cui alla lettera a) del precedente punto 5.3, entro il 31 ottobre 2019, Terna trasmette all'Autorità la proposta di metodologia, ai fini della sua approvazione.

5.5 Il Gestore del SII e Terna definiscano le modalità di comunicazione giornaliera dei valori di PMA_U^{MAX} e PMA_U a partire dal 31 gennaio 2020.

- 5.6 Entro il 30 novembre 2019, Il Gestore del SII pubblica le Specifiche Tecniche contenenti le modalità evolute di consultazione dei valori di PMA, che consentano a ciascun utente, in ciascun giorno di avere evidenza:
- a) della propria PMA_U ;
 - b) della propria PMA_U^{MAX} ;
 - c) del dettaglio del valore di PMA per ciascun punto di prelievo.
- Nelle Specifiche Tecniche sono anche definite le modalità mediante le quali l'utente possa verificare il valore di PMA che verrà attribuita all'utente ad una data futura, entro un limite di 12 mesi, calcolata sulla base di richieste di *switching* formulate dall'utente.
- 5.7 Entro il 30 novembre 2019, inoltre, il Gestore del SII aggiorna:
- a) le Specifiche Tecniche relative al servizio di *pre-check*, inserendo il dato relativo al valore di PMA del punto di prelievo;
 - b) le Specifiche Tecniche relative al processo di *switching*, prevedendo la verifica della PMA e il flusso di notifica che il SII trasmette al richiedente, all'impresa distributrice e all'utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale, entro il medesimo termine previsto per il controllo dell'ammissibilità della richiesta, in caso di esito negativo della verifica della PMA.
- 5.8 La presente deliberazione, nonché la deliberazione 82/2014/R/eel, l'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel e l'Allegato A alla deliberazione 628/2015/R/eel, così come modificata, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini